

Documento sul Regime Fiscale

(aggiornato al 30.7.2018)

PREMESSA

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono una sintesi della normativa fiscale applicabile alla previdenza complementare in quanto destinate esclusivamente a fornire agli associati un primo orientamento in materia. Non possono pertanto considerarsi esaustive del regime fiscale della previdenza complementare, per una più completa conoscenza del quale si rinvia alle norme di legge e alle interpretazioni ufficiali.

I principali testi legislativi di riferimento sono:

- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni;
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni;
- Legge 190 del 23.12.2014;
- Decreto Legge n. 189/2016;
- Legge di Bilancio 2017 n. 232 del 11.12.2016;
- Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017
- Legge di Bilancio 2018 n. 2015 del 27.12.2017.

Le principali interpretazioni ufficiali fornite dal Ministero delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate sono contenute nelle circolari:

- Circolare 26 febbraio 2018 n. 3/E;
- Circolare 13 febbraio 2015 n. 2/E;
- Circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E;
- Circolare 6 agosto 2001, n. 78/E;
- Circolare 20 marzo 2001, n. 29/E;
- Circolare 9 ottobre 1998, n. 235

Va inoltre tenuto presente che il regime fiscale delle prestazioni fornite dalle forme pensionistiche complementari è differenziato temporalmente, con necessità di tenere distinto il montante complessivo secondo i seguenti periodi di accumulo:

1. Fino al 31.12.2000
2. Dal 1.1.2001 al 31.12.2006
3. Dal 1.1.2007

1. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

1.1 Contributi a deducibilità ordinaria

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'aderente, per un importo annuo complessivamente non superiore a € 5.164,57 annui.

Ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione del TFR eventualmente destinato al fondo.

Il limite annuo di € 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

1.2 Contributi a deducibilità straordinaria

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, che nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari non esauriscano il plafond complessivo di deducibilità ordinaria (€ 25.822,85), è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di € 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l'importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a € 2.582,29 annui (max. € 7.746,86 annui).

1.3 Contributi reintegratori

Sulle somme eccedenti il limite di € 5.164,57 che l'aderente versa al fondo pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale interessata da una pregressa anticipazione, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Tale agevolazione è riferita alle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data.

1.4 Contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, ciascun aderente comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

1.5 Contributi sostitutivi di premi di risultato

I contributi versati per scelta del lavoratore ai fondi pensione in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme spettanti a titolo di premi di risultato di ammontare variabile, anche se eccedenti i limiti ordinari di deducibilità non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né la base imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari (L. 208/2015, art. 1, comma 184-bis).

2. REGIME FISCALE DEL FONDO PENSIONE

2.1 Imposta sostitutiva sui rendimenti

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta.

I redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati, oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% del loro ammontare.

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I rendimenti assoggettati all'imposta sostitutiva sono esenti da tassazione al momento di erogazione della prestazione pensionistica complementare.

2.2 Esenzione per investimenti qualificati

Le forme pensionistiche complementari hanno la possibilità di destinare somme fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'anno precedente, ai seguenti investimenti qualificati:

- azioni o quote di imprese residenti in Italia, ovvero in Stati UE, o aderenti allo Spazio Economico Europeo – SSE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), con stabile organizzazione in Italia;
- azioni o quote di OICR residenti in Italia, ovvero in Stati UE, o aderenti SSE che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui al precedente alinea;
- piani di risparmio a lungo termine (c.d. "PIR"), senza applicazione dei limiti di € 30.000 per anno e di € 150.000 complessivi previsti per le persone fisiche;
- quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati, erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da società iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia.

I redditi derivanti dagli investimenti su riportati sono esenti dall'imposta sul reddito e, pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva del 20%.

Condizione per fruire dell'agevolazione è la detenzione minima degli investimenti qualificati, di cui il fondo pensione deve tenere separata evidenza, per un periodo di almeno 5 anni.

I redditi derivanti da tali investimenti vanno ad incrementare, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta.

3. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

3.1 Ammontare maturato dall'1/01/2007

3.1.1 Prestazioni pensionistiche complementari

- Le prestazioni pensionistiche devono essere richieste in forma di rendita per almeno il 50% del montante finale accumulato. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'importo annuo dell'assegno sociale, la prestazione può essere erogata interamente in forma di capitale.
- Le prestazioni pensionistiche complementari, in forma di capitale o rendita, sono soggette a ritenuta definitiva di imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali

per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (aliquota minima del 9%).

L'imponibile è determinato dall'ammontare della prestazione al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e ai contributi non dedotti.

Gli aderenti "vecchi iscritti", ossia iscritti alla data del 28/04/1993 ad una forma di previdenza complementare già istituita al 15/11/1992, hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, con applicazione integrale del regime tributario vigente al 31/12/2006. In tal caso, i risultati di gestione maturati dall'1/01/2001 alla data di uscita concorrono alla formazione della base imponibile.

Si rammenta che la qualifica di "vecchio iscritto" derivante dall'adesione ad un altro fondo pensione potrà essere riconosciuta soltanto a seguito del trasferimento della posizione individuale dal fondo originario.

Nel caso di prestazione in forma di rendita, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%, ridotta in funzione della quota di proventi riferibili a titoli di Stato ed equiparati, che scontano un'imposizione inferiore (12,50%).

3.1.2 Anticipazioni

- Le anticipazioni erogate per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche sono soggette alla medesima tassazione su esposta per le prestazioni pensionistiche.
- Le altre tipologie di anticipazioni ammesse (acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione e ulteriori esigenze) sono soggette a ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

3.1.3 Riscatti

Sono soggetti alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale le somme erogate a titolo di riscatto nelle seguenti fattispecie:

- riscatto del 50% della posizione individuale per cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- riscatto della posizione individuale per invalidità permanente che comporti una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto della posizione individuale a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- riscatto della posizione individuale a seguito di decesso dell'aderente durante la fase di accumulo.

Le somme erogate a titolo di riscatto per cause diverse da quelle appena descritte sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

3.2 Regime transitorio

Per i soggetti già iscritti a forme di previdenza complementare all'1/01/2007, il regime tributario illustrato nei paragrafi precedenti si applica all'ammontare della prestazione maturato a decorrere dall'1/01/2007.

Per l'ammontare della prestazione maturato fino al 31/12/2006, si applicano le disposizioni previgenti, come di seguito sinteticamente riepilogato.

3.2.1 Ammontare maturato dall'1/01/2001 al 31/12/2006

3.2.1.1 Prestazioni pensionistiche complementari

Le prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita sono soggette a tassazione progressiva Irpef. L'imponibile è determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti. La rivalutazione annua attribuita alle rate di rendita in corso di erogazione è soggetta ad imposta sostitutiva con le aliquote previste per la tassazione dei redditi di capitale.

Le prestazioni pensionistiche in forma di capitale e le anticipazioni sono soggette a tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo Pensione in funzione degli anni di effettiva contribuzione.

L'imponibile è determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti, tranne che per le anticipazioni, dove i rendimenti concorrono alla formazione della base imponibile, salvo conguaglio in sede di liquidazione definitiva.

3.2.1.2 Riscatti

Le somme erogate a titolo di riscatto sono soggette a differente tassazione, a seconda della tipologia:

- i riscatti a seguito di cessazione dell'attività lavorativa per pensionamento, mobilità o altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (ad esempio in caso di fallimento del datore di lavoro) e a seguito di decesso dell'aderente durante la fase di accumulo sono soggetti a tassazione separata con aliquota media;
- i riscatti volontari (ad esempio per dimissioni) sono soggetti a tassazione progressiva Irpef.

L'imponibile è determinato al netto dei risultati di gestione e dei contributi non dedotti.

3.2.2 Ammontare maturato fino al 31/12/2000

3.2.2.1 Prestazioni pensionistiche complementari e riscatti

Le prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita sono soggette a tassazione progressiva Irpef. L'imponibile è rappresentato dall'87,50% dell'ammontare delle rate di rendita in corso di erogazione.

Le prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale e i riscatti sono diversamente tassati in funzione della tipologia di iscritto:

- per i "vecchi iscritti" è prevista l'applicazione dell'aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro sulla c.d. "sorte capitale". L'imponibile è assunto al netto dei contributi a carico del lavoratore nel limite del 4% della retribuzione annua e dei rendimenti maturati, che sono assoggettati alla ritenuta di imposta del 12,50%;
- per i "nuovi iscritti" è prevista l'applicazione dell'aliquota media calcolata internamente dal Fondo Pensione in funzione degli anni di effettiva contribuzione. L'imponibile è assunto al netto dei contributi a carico del lavoratore nel limite del 4% della retribuzione annua e della riduzione spettante sulle quote di TFR destinate al Fondo.

3.2.3 Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo Pensione in funzione degli anni di effettiva contribuzione. L'imponibile è determinato come segue:

- per i "vecchi iscritti" al netto dei contributi a carico del lavoratore nel limite del 4% della retribuzione annua e dei rendimenti maturati, che sono assoggettati alla ritenuta di imposta del 12,50%;
- per i "nuovi iscritti" (con iscrizione INPS successiva al 28/4/1993) al netto dei contributi a carico del lavoratore nel limite del 4% della retribuzione annua e della franchigia spettante sulle quote di TFR destinate al Fondo.

4. RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

La Legge di Bilancio 2018 ha disciplinato in maniera stabile la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata ("RITA"), ossia la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare, al verificarsi di determinati requisiti, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea per un periodo massimo di 10 anni, del montante accumulato richiesto, soggetto ad un trattamento fiscale agevolato:

- l'imponibile della rendita viene determinato secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare illustrati nei precedenti paragrafi "regime ordinario" e "regime transitorio";
- la ritenuta viene applicata a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6% (aliquota minima del 9%). Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Sull'intera prestazione erogata, pertanto, trova applicazione la tassazione agevolata normalmente riservata al solo montante accumulato dall'1/01/2007.

Il soggetto che richiede la RITA, inoltre, ha facoltà di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva, optando per la tassazione ordinaria e facendo constare le rate percepite a titolo di RITA nella dichiarazione annuale dei redditi.

I requisiti per richiedere la RITA sono indicati dettagliatamente nel Regolamento, nonché nella Nota Informativa.

5. REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI

Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 sono esenti da oneri fiscali.